

# Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 67

40° anno

4 marzo 1997

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

### Numero d'informazione

### Sommario

Pagina

#### I *Comunicazioni*

##### Commissione

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 97/C 67/01 | ECU — Tasso d'interesse applicato dall'Istituto monetario europeo alle proprie operazioni in ecu per il mese di marzo 1997 .....  | 1 |
| 97/C 67/02 | Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 17 al 21. 2. 1997 .....   | 2 |
| 97/C 67/03 | Raccomandazione n. 21, del 28 novembre 1996, relativa all'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai disoccupati che accompagnano il loro coniuge occupato in uno Stato membro diverso dallo Stato competente ..... | 3 |
| 97/C 67/04 | Procedura dell'articolo 27 — Richiesta di deroga — Irlanda .....  | 4 |
| 97/C 67/05 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.786 — Birmingham International Airport) (*) .....   | 6 |
| 97/C 67/06 | Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni .....  | 7 |
| 97/C 67/07 | Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (*) .....  | 9 |


#### II *Atti preparatori*

(\*) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

| <u>Numero d'informazione</u> | <u>Sommario (<i>segue</i>)</u>  | <u>Pagina</u> |
|------------------------------|---|---------------|
|                              | <b>III    <i>Informazioni</i></b>   |               |
|                              | <b>Parlamento europeo</b>   |               |
|                              | <b>Commissione</b>  |               |
| 97/C 67/08                   | Organizzazione dei concorsi generali .....  | 11            |
|                              | <b>Commissione</b>  |               |
| 97/C 67/09                   | Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario) .....                                       | 12            |
| 97/C 67/10                   | Giuventù per l'Europa — Azione E.I: informazione dei giovani invito a presentare progetti ..... | 13            |



## I

*(Comunicazioni)*

## COMMISSIONE

**Tasso d'interesse applicato dall'Istituto monetario europeo alle proprie operazioni in  
ecu: 3,75 % per il mese di marzo 1997**

ECU (¹)

3 marzo 1997

(97/C 67/01)

**Importi non disponibili al momento della stampa.**

Importo in moneta nazionale per una unità:

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Franco belga<br>e lussemburghese | Marco finlandese     |
| Corona danese                    | Corona svedese       |
| Marco tedesco                    | Sterlina inglese     |
| Dracma greca                     | Dollaro USA          |
| Peseta spagnola                  | Dollaro canadese     |
| Franco francese                  | Yen giapponese       |
| Sterlina irlandese               | Franco svizzero      |
| Lira italiana                    | Corona norvegese     |
| Fiorino olandese                 | Corona islandese     |
| Scellino austriaco               | Dollaro australiano  |
| Scudo portoghese                 | Dollaro neozelandese |
|                                  | Rand sudafricano     |

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

**Nota:** Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

---

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34). Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO  
NEL PERIODO DAL 17 AL 21. 2. 1997**

(97/C 67/02)

*I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina*

| Codice      | Numero di catalogo | Titolo  | Data di adozione da parte della Commissione | Data di trasmissione al Consiglio | Numero di pagine |
|-------------|--------------------|---|---|-----------------------------------|------------------|
| COM(96) 724 | CB-CO-96-736-IT-C  | Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: esame e valutazione del vertice mondiale per lo sviluppo sociale da parte dell'Unione europea (¹)   | 14. 2. 1997                                 | 17. 2. 1997                       | 12               |
| COM(97) 36  | CB-CO-97-041-IT-C  | Comunicazione della Commissione al Consiglio: strategia dell'Unione europea in materia di scambi dei prodotti della floricoltura (NC 0603)  | 17. 2. 1997                                 | 17. 2. 1997                       | 40               |
| COM(97) 58  | CB-CO-97-057-IT-C  | Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che ritira temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti agricoli all'Unione di Myanmar  | 17. 2. 1997                                 | 17. 2. 1997                       | 6                |
| COM(96) 538 | CB-CO-96-565-IT-C  | Proposta di direttiva del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività industriali (²) (³)  | 6. 11. 1996                                 | 18. 2. 1997                       | 79               |
| COM(97) 46  | CB-CO-97-040-IT-C  | Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (²)  | 17. 2. 1997                                 | 18. 2. 1997                       | 54               |
| COM(97) 55  | CB-CO-97-061-IT-C  | Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema di valutazione della sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano gli aeroporti della Comunità (²) (³)  | 17. 2. 1997                                 | 18. 2. 1997                       | 26               |
| COM(97) 56  | CB-CO-97-048-IT-C  | Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e di un accordo in forma di memorandum sugli appalti degli operatori privati tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea (³) | 17. 2. 1997                                 | 18. 2. 1997                       | 27               |
| COM(97) 59  | CB-CO-97-049-IT-C  | Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli   | 19. 2. 1997                                 | 20. 2. 1997                       | 20               |
| COM(97) 61  | CB-CO-97-154-IT-C  | Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 70/220/CEE (²) (³)                 | 20. 2. 1997                                 | 21. 2. 1997                       | 15               |

(¹) Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

(²) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(³) Testo rilevante ai fini del SEE.

## RACCOMANDAZIONE N. 21

del 28 novembre 1996

relativa all'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai disoccupati che accompagnano il loro coniuge occupato in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

(97/C 67/03)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai membri delle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità, ai sensi del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti successivi;

considerando che l'articolo 69, paragrafo 1 consente, entro certi limiti e in determinate condizioni, a un lavoratore dipendente o autonomo in stato di disoccupazione completa, che si reca in uno o più Stati membri diversi dallo Stato competente per cercarvi un posto di lavoro, di conservare il diritto alle sue prestazioni di disoccupazione;

considerando che una delle condizioni di cui alla lettera a) del paragrafo suindicato è che l'interessato sia rimasto a disposizione dei servizi per l'occupazione dello Stato competente per almeno quattro settimane a decorrere dall'inizio della disoccupazione;

considerando che l'ultima frase di tale lettera a) consente tuttavia ai servizi o agli organismi competenti di autorizzare la partenza del lavoratore in cerca di occupazione prima della scadenza del termine di quattro settimane;

considerando che è in linea di principio opportuno concedere tale autorizzazione alle persone che, ottemperando a tutte le altre condizioni di cui al primo paragrafo dell'articolo 69 del regolamento (CEE) n. 1408/71, intendono accompagnare il loro coniuge che ha accettato un posto di lavoro in un altro Stato membro;

deliberando alle condizioni previste dall'articolo 80 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

RACCOMANDA ai servizi e agli organismi competenti quanto segue:

1. L'autorizzazione della partenza dell'interessato prima della scadenza del termine di quattro settimane prevista dall'ultima frase dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera a) deve essere concessa al lavoratore dipendente o autonomo in disoccupazione completa che ottempera a tutte le altre condizioni previste dall'articolo 69, paragrafo 1, e che accompagna il coniuge che ha accettato un posto di lavoro in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
2. La presente raccomandazione è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

*Il Presidente della Commissione amministrativa*

Denis CROWLEY

## Procedura dell'articolo 27

### Richiesta di deroga — Irlanda

(97/C 67/04)

#### **1. Introduzione**

1.1. La presente nota esamina le principali difficoltà incontrate in materia di IVA sul patrimonio e sollecita una deroga alla normativa comune IVA per contrastare le forme di elusione legale dell'imposta. Nel corso del 1996 l'Irlanda ha sottoposto il proprio regime IVA sul patrimonio ad un riesame che ha evidenziato le notevoli perdite di gettito per l'erario nazionale provocate da tale elusione.

#### **2. Il regime irlandese di IVA sul patrimonio**

2.1. La locazione a breve termine (ossia di interesse inferiore ai dieci anni) di una proprietà costituisce prestazione di servizi esente da imposta. La cessione di un interesse (di dieci anni o più) in proprietà edificate rappresenta una cessione di beni soggetta ad imposta. Quando la cessione avviene tramite vendita in blocco, il fornitore deve espletare le formalità in materia fiscale sul corrispettivo dovuto. Le vendite di proprietà non danno solitamente adito a tentativi di elusione fiscale: la maggior parte di questi ultimi riguarda la locazione a lungo termine.

2.2. Quando viene creata una locazione a lungo termine (ossia per dieci anni o più), essa viene trattata come cessione di beni e si applica l'IVA sul suo valore di mercato. Il locatore esplata le formalità fiscali sulla base di tale valore e il locatario, se è soggetto passivo, effettua la corrispondente deduzione nella sua dichiarazione fiscale. Il locatore deve inoltre espletare le formalità in materia di IVA sul valore della sua reversibilità. La riversione della proprietà allo scadere della locazione è tassata come fornitura personale all'atto della creazione della medesima. Se questa ha durata di vent'anni o più la reversibilità è valutata a zero. Il metodo seguito consiste pertanto nel trattare il locatore come se in effetti cedesse totalmente il proprio interesse nella proprietà. Eventuali ulteriori cessioni di tale proprietà da parte del locatario non sono soggette ad imposta a meno che si proceda ad opere di rinnovamento.

2.3. Complessivamente la normativa irlandese ha l'effetto di rendere esigibile l'IVA sul valore di mercato aperto dell'interesse ceduto, quando un soggetto passivo aliena un fabbricato edificato mediante locazione a lungo termine. Se la persona che acquisisce l'interesse ha diritto

a deduzione fiscale, è tenuta a espletare le formalità fiscali su ogni successiva cessione di tale proprietà.

2.4. Poiché queste disposizioni in materia fiscale erano già d'applicazione il 1º gennaio 1977, l'Irlanda è stata autorizzata a mantenerle in vigore conformemente all'articolo 27, paragrafo 5 della sesta direttiva IVA. Inoltre l'Irlanda dà attuazione alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a) assoggettando all'imposta le cessioni di edifici conformemente al paragrafo 11 dell'alle-gato E.

2.5. Queste norme specifiche in materia di proprietà sono state introdotte appositamente allo scopo di im-pire l'elusione fiscale. La normativa irlandese in materia di IVA prevede la possibilità che un'impresa esente che abbia bisogno di nuovi locali chieda ad un impresario edile di edificare un fabbricato per uso uffici. L'impresario costruisce una proprietà e addebita l'IVA sui relativi costi. Dal momento che la società cliente è esente dall'IVA, tale addebito rappresenta per essa un costo non rimborabile. Essa potrebbe però minimizzare l'onere rappresentato dall'IVA ottenendo l'edificio mediante locazione, magari (come spesso avviene) da un'impresa collegata soggetta ad imposta. La specifica normativa irlandese in materia di IVA sul patrimonio cerca di im-pire il ricorso a tale soluzione facendo in modo che l'IVA venga addebitata sull'intero valore dell'interesse della locazione all'atto della creazione della stessa. Tale sistema funziona perfettamente nei casi in cui la locazione segue il suo corso, ma sorgono problemi quando essa viene interrotta e si crea una locazione successiva. È questo settore, rappresentato dalle locazioni interrotte, che dà adito a varie opportunità di elusione fiscale.

#### **3. I sistemi di elusione fiscale**

3.1. Il termine «locazione interrotta» si riferisce alle situazioni in cui, mediante vari meccanismi, il locatario rinuncia alla locazione a lungo termine, consentendo la cessione della proprietà ad un terzo. Con i sistemi di elu-sione fiscale attualmente utilizzati, quasi invariabilmente un organismo esente prende possesso di una proprietà ceduta senza pagamento dell'IVA. Questa situazione può essere illustrata nel modo migliore con un esempio:

— il locatore edifica una proprietà e chiede il rimborso dell'IVA sui fattori di produzione;

- il locatore crea una locazione di durata trentacinquennale e la concede ad un soggetto passivo;
- il locatore applica l'IVA sul valore di mercato aperto della locazione e il locatario procede alla deduzione di tale IVA;
- dopo un anno il locatario abbandona la locazione (uno dei meccanismi di rinuncia utilizzati). Poiché il locatario non ha rispettato le condizioni contrattuali il locatore dispone di una proprietà non occupata;
- il locatore vende l'edificio ad un organismo finanziario che gode di piena esenzione. Poiché egli aveva ceduto completamente la proprietà all'atto della creazione della locazione originario, tale vendita da lui effettuata non è soggetta ad imposta e il locatario ottiene una proprietà edificata senza pagare l'IVA.

3.2. I sistemi di elusione sono caratterizzati da un certo numero di varianti, ma l'elemento comune è rappresentato dall'inserimento di un soggetto passivo con piena deducibilità fra il locatore e la società esente di ultima istanza. Tale soggetto intermedio di solito non possiede beni. Spesso l'intermediario fallisce non appena interrotta la locazione. L'effettiva rinuncia o il trasferimento della locazione (altri meccanismi di rinuncia comunemente usati) rappresentano una cessione soggetta ad imposta e andrebbe applicata l'IVA sul valore di mercato aperto del saldo dell'interesse fornito.

3.3. Vari sono pertanto i modi in cui il locatario può rinunciare alla locazione:

- mediante trasferimento ad un cessionario;
- mediante rinuncia alla locazione tramite accordo con il locatore. Questa sarebbe seguita da una cessione effettuata dal locatore mediante un'ulteriore locazione a lungo termine o mediante vendita della proprietà assoluta;
- mediante rinuncia alla locazione senza accordo: ciò può avvenire mediante abbandono della locazione da parte del locatario o mediante sfratto da parte del locatore. Anche in questo caso vi sarebbe una successiva cessione dell'interesse da parte del locatore.

Queste situazioni possono avverarsi e si avverano per valide ragioni commerciali. Spesso però vengono indotte artificialmente a fini di elusione dell'IVA.

#### 4. La soluzione proposta

4.1. Quando viene interrotta una locazione, per l'efficace funzionamento del regime irlandese IVA sul patrimonio va applicata l'IVA sul valore di mercato del saldo dell'interesse fornito. Tuttavia, poiché il fornitore di solito non possiede beni, per assicurare la riscossione dell'IVA è necessario un meccanismo di inversione del debito fiscale a carico del destinatario dell'interesse.

4.2. Si richiede una deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), che prevederebbe un meccanismo di inversione del debito fiscale da applicare alla rinuncia o al trasferimento di un interesse. Esso si applicherebbe unicamente ai casi in cui il destinatario fosse:

- a) un soggetto passivo con diritto a deduzione;
- b) un soggetto che effettui cessioni esenti nel corso o a fini di promozione di un'attività commerciale;
- c) le autorità statali o locali.

#### 5. Conclusione

5.1. La richiesta irlandese di deroga è conforme all'articolo 27 e non pregiudica le normali disposizioni dell'articolo 21 perché le nostre attuali norme di valutazione in materia patrimoniale costituiscono a loro volta una deroga. Le autorità irlandesi sono al corrente del fatto che altri Stati membri provano difficoltà con il funzionamento dei loro regimi IVA sul patrimonio. L'Irlanda vedrebbe con favore un riesame delle disposizioni in materia contenute nella sesta direttiva e sarebbe disposta a partecipare attivamente ad un tale riesame. In attesa che si delinei un'impostazione al problema a livello di Unione, l'Irlanda si preoccupa innanzitutto di pervenire ad un funzionamento corretto del sistema vigente. A tal fine la misura di deroga proposta si configura come essenziale, senza contare che il problema riveste carattere urgente a causa delle perdite subite dall'erario nazionale. Si tratta infatti di importi consistenti di gettito fiscale che vengono perduti ogni anno, e questo fenomeno è destinato con ogni probabilità ad aggravarsi se non verranno adottati provvedimenti.

5.2. Un eventuale accordo alla presente richiesta non avrà implicazioni per gli altri Stati membri e per il loro trattamento a fini di IVA delle transazioni sul patrimonio.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso n. IV/M.786 — Birmingham International Airport)**

(97/C 67/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 24 febbraio 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Aer Rianta cpt, l'impresa NatWest Ventures, appartenente al gruppo National Westminster Bank plc, e le autorità pubbliche dei sette distretti delle Midlands Occidentali della Gran Bretagna acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento, il controllo in comune delle imprese Birmingham International Airport Limited ed Euro-Hub (Birmingham) Limited, a seguito di acquisto di azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Aer Rianta: gestione d'aeroporti, attività alberghiere e di ristorazione, commercio al dettaglio in esenzione da dazi ed imposte;
- NatWest Ventures: attività d'investimento in venture capital;
- West Midland District Councils: attività di servizio pubblico, varie attività commerciali;
- Birmingham International Airport: gestione dell'aeroporto di Birmingham;
- Euro-Hub (Birmingham) Limited: gestione di un terminale aeroportuario.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.786 — Birmingham International Airport, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE****Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(97/C 67/06)

**Data di approvazione:** 30. 7. 1996**Stato membro:** Danimarca**Aiuto n.:** N 515/96**Titolo:** Compensazioni agromonetarie**Obiettivo:** Compensare le perdite causate ai produttori dal calo del tasso di conversione della corona danese**Base giuridica:** Decisione ministeriale, regolamenti (CE) n. 1527/95 e (CE) n. 2921/95**Bilancio:** 58,751 Mio di DKK (circa 7,6 Mio di ECU)**Intensità dell'aiuto:** Ulteriori contributi a favore del Promilleafgiftsfonden e del Fondo per lo sviluppo dei prodotti agricoli (aiuti n. N 447/96 e N 115/A/96) rispettivamente**Durata:** 1996-1998**Condizioni:** La Commissione ha tenuto conto delle assicurazioni offerte dalle autorità tedesche sul fatto che:

- l'aiuto è concesso per l'acquisto o l'affitto di terreni che non sono più sfruttati a fini agricoli;
- l'aiuto viene concesso soltanto per macchinari da utilizzare esclusivamente ai fini della tutela della natura e della conservazione del paesaggio

**Data di approvazione:** 10. 10. 1996**Stato membro:** Regno Unito**Aiuto n.:** N 361/96**Titolo:** Zone sensibili dal punto di vista ambientale: Progetto di tutela, grado IV (modifica)**Obiettivo:** Modifica degli aiuti esistenti, nei confronti dei quali in precedenza la Commissione non ha sollevato obiezioni.**Base giuridica:** Agriculture Act 1986**Bilancio:** Immutato**Intensità dell'aiuto:** Varia in funzione degli obblighi assunti dall'agricoltore**Durata:** Indeterminata**Data di approvazione:** 11. 10. 1996**Stato membro:** Portogallo**Aiuto n.:** N 563/96**Titolo:** Danni causati dalle intemperie 1995-1996**Obiettivo:** Alleviare i danni subiti dalle aziende agricole e zootecniche a causa delle condizioni climatiche anomale verificatesi nel periodo dal 1º gennaio 1995 al 29 febbraio 1996**Base giuridica:** Projecto de decreto-lei relativo à criação de um regime de auxílio com vista a minimizar os prejuízos sofridos pelas empresas agro-pecuárias, por efeito de condições climáticas anormais ocorridas durante o período de 1. 1. 1995 a 29. 2. 1996**Data di approvazione:** 25. 9. 1996**Stato membro:** Germania (Bassa Sassonia)**Aiuto n.:** N 5/96**Titolo:** Aiuti a favore della tutela della natura e della conservazione del paesaggio — Modifica e proroga di un aiuto esistente**Obiettivo:** Creazione di biotopi e conservazione del paesaggio nelle terre maggiormente utilizzate a fini agricoli**Base giuridica:** Richtlinie für die Förderung von Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege**Bilancio:** 4,5 Mio di DEM ( $\pm$  2,4 Mio di ECU) all'anno nel periodo 1995-1999**Intensità dell'aiuto:**

- 80 % (fino al 100 % in casi eccezionali) dei costi ammissibili per l'acquisto dei terreni maggiormente sfruttati a fini agricoli e per la creazione dei biotopi
- 20 % (fino al 45 % in casi eccezionali) dei costi ammissibili per l'acquisto dei macchinari speciali per la conservazione del paesaggio

**Durata:** Indeterminata

**Bilancio:**

- 1997: 200 Mio di PTE ( $\pm$  1 Mio di ECU)
- 1998: 160 Mio di PTE ( $\pm$  800 000 ECU)
- 1999: 105 Mio di PTE ( $\pm$  540 000 ECU)
- 2000: 60 Mio di PTE ( $\pm$  300 000 ECU)

**Intensità dell'aiuto:** Inferiore al 100 % delle perdite

**Durata:** Sei anni (periodo del prestito agevolato)

**Condizioni:** Rispetto delle condizioni previste dal documento della Commissione VI/5934/86, sulla regolamentazione degli aiuti nazionali in seguito a calamità che hanno arrecato danni alla produzione agricola

**Data di approvazione:** 15. 10. 1996

**Stato membro:** Portogallo

**Aiuto n.:** N 681/95

**Titolo:** Misure a favore delle cooperative agricole

**Obiettivo:** La realizzazione — da parte di enti pubblici e di associazioni — di attività di ricerca e sviluppo, formazione, organizzazione e divulgazione.

**Base giuridica:** Regulamento de aplicação das actividades «Investigação, Experimentação e Demonstração (IED), Formação, Organização e Divulgação» que integram a acção denominada Produção Agrícola e Pecuária, da medida Agricultura, no âmbito do PEDRAA II

**Bilancio:** Indeterminato

**Intensità dell'aiuto:** Varia in funzione del tipo di aiuto

**Durata:** Fino al 1999

**Condizioni:** La Commissione si riserva di riesaminare gli aiuti a favore dell'avviamento delle associazioni agricole quando procederà, in virtù dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE, all'esame orizzontale degli aiuti di tale tipo esistenti negli Stati membri

La Commissione si riserva di esaminare a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE gli aiuti a favore di ricerca e sviluppo, sulla base di eventuali risposte degli Stati membri sulla decisione concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca e sviluppo (GU n. C 45 del 17. 2. 1996)

**Data di approvazione:** 15. 10. 1996

**Stato membro:** Regno Unito (Scozia)

**Aiuto n.:** N 133/A/96

**Titolo:** Programma dell'obiettivo 5b per la Scozia

**Obiettivo:** Promuovere lo sviluppo rurale in Scozia

**Base giuridica:** The Rural Diversification Programme (Scotland) Regulations 1995 (SI No 1995/3295)

**Bilancio:**

- 1996: 1,8 Mio di GBP (2,1 Mio di ECU)
- 1997: 2,0 Mio di GBP (2,4 Mio di ECU)
- 1998: 2,0 Mio di GBP (2,4 Mio di ECU)
- 1999: 2,0 Mio di GBP (2,4 Mio di ECU)

**Intensità dell'aiuto:** Fino al 50 % dei costi ammissibili

**Durata:** Fino al 2001

**Data di approvazione:** 15. 10. 1996

**Stato membro:** Spagna (Canarie)

**Aiuto n.:** N 540/96

**Titolo:** Misure a favore della promozione del settore agricolo

**Obiettivo:** Promozione dei prodotti agricoli

**Base giuridica:** Proyecto de orden por la que se convocan subvenciones para el apoyo de determinadas actividades de promoción del sector agrario

**Bilancio:** 40 Mio di ESP ( $\pm$  250 000 ECU) all'anno

**Intensità dell'aiuto:** 50 %

**Durata:** Indeterminata

**Condizioni:** Impegno delle autorità spagnole a rispettare la regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CE (GU n. C 302 del 12. 11. 1987)

**Data di approvazione:** 17. 10. 1996

**Stato membro:** Finlandia

**Aiuto n.:** N 527/96

**Titolo:** Aiuti a favore della costruzione di abitazioni rurali

**Obiettivo:** Promuovere gli investimenti nelle abitazioni rurali

**Base giuridica:** Atto relativo alla gestione delle renne/  
Statuto relativo alla gestione delle renne

**Bilancio:**

- 1996: 5,5 Mio di FIM (0,9 Mio di ECU)
- 1997: 6,5 Mio di FIM (1,1 Mio di ECU)
- 1998: 9,0 Mio di FIM (1,6 Mio di ECU)
- 1999: 10,5 Mio di FIM (1,8 Mio di ECU)

**Intensità dell'aiuto:** Fino al 45 % dei costi ammissibili

**Durata:** Indeterminata

**Data di approvazione:** 21. 10. 1996

**Stato membro:** Germania (Renania-Palatinato)

**Aiuto n.:** N 646/96

**Titolo:** Aiuti per le misure forestali — Modifica di un aiuto esistente

**Obiettivo:** Miglioramento delle foreste

**Base giuridica:** Zuwendungen zur Förderung der Forstwirtschaft

**Bilancio:** 1996-1998: 5 Mio di DEM ( $\pm$  2,3 Mio di ECU) all'anno

**Intensità dell'aiuto:** Varia in funzione del tipo di aiuto fino al 100 % dei costi ammissibili

**Durata:** Indeterminata

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE**

**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(97/C 67/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Data di approvazione:** 12. 7. 1996

**Stato membro:** Svezia

**Aiuto n.:** N 935/95

**Titolo:** Fondo per l'industria

**Obiettivo:** Promuovere attività di sviluppo precompetitive e di consulenza alle PMI

**Base giuridica:** Stadgar för Industri- och Nyföretagarfonden; förordning om finansiering genom stiftelsen Industrifonden

**Bilancio:** 1 300 Mio di SEK (147 Mio di ECU)

**Intensità dell'aiuto:**

- Anticipazioni rimborsabili: inferiori ai limiti accettabili ai sensi delle discipline comunitarie PMI e R&S
- Garanzie: elemento di aiuto molto limitato

**Durata:** Illimitata

**Data di approvazione:** 5. 9. 1996

**Stato membro:** Austria (Vienna)

**Aiuto n.:** N 263/96

**Titolo:** Regime di aiuti della città di Vienna per promuovere l'innovazione e la tecnologia

**Obiettivo:** Stimolare le attività di ricerca e sviluppo per rafforzare l'economia locale

**Base giuridica:** Beschuß des Wiener Gemeinderats

**Bilancio:** 120 Mio di ATS (9,2 Mio di ECU)

**Intensità dell'aiuto:**

- 1) R&S: 25 % lordo (30 % lordo per le PMI)
- 2) Investimento, trasferimento di tecnologia: 7,5 % lordo per le medie imprese e 15 % lordo per le piccole imprese
- 3) Consulenza, formazione: stesse intensità di cui al punto 2

**Durata:** Fino alla revoca

**Condizioni:** Relazione annuale

**Data di approvazione:** 5. 9. 1996

**Stato membro:** Danimarca

**Aiuto n.:** N 445/96

**Titolo:** Modifica del regime fiscale applicato ai dirigenti e agli esperti scientifici stranieri

**Obiettivo:** Accrescere le possibilità delle imprese e degli istituti di ricerca di assumere esperti scientifici e dirigenti altamente qualificati

**Base giuridica:** Lov om ændring af kildeskatteloven

**Bilancio:** Mancato gettito fiscale stimato pari ai 25 Mio di DKK all'anno (immutato)

**Durata:** Illimitata

**Data di approvazione:** 2. 10. 1996 (¹)

**Stato membro:** Portogallo

**Aiuto n.:** NN 141/95

**Titolo:** Finanziamento della Radio televisione portoghese

**Obiettivo:** Prestazione del servizio televisivo in lingua portoghese

**Base giuridica:** Resolução do Conselho de Ministros, artigo 33º, Lei 21/92, cláusulas 11 e 12 do contrato de concessão do serviço público de televisão

**Intensità dell'aiuto:** Compensazione degli obblighi di servizio pubblico e di attività non competitive ( $\pm$  36 Mio di ECU all'anno) (tra il 15 % e il 18 % della produzione totale)

**Durata:** 1992-1995

(¹) Decisione di considerare che i finanziamenti accordati a titolo di compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato.

**Data di approvazione:** 23. 12. 1996

**Stato membro:** Danimarca

**Aiuto n.:** N 357/96

**Titolo:** Misure nel settore della politica dell'occupazione

**Obiettivo:**

- A. Creazione di posti di lavoro per i giovani ed i disoccupati di lunga durata
- B. Creazione di posti di lavoro per le persone che incontrano particolari difficoltà a trovare un impiego permanente

**Base giuridica:**

- Lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik, lov nr. 1059 af 20. 12. 1995
- Lov om kommunal aktivering, lov nr. 1112 af 20. 12. 1995

**Bilancio:** 365 Mio di ECU

**Intensità dell'aiuto:** 42 %-69 %

**Durata:** 1997-1999

**Data di approvazione:** 22. 1. 1997

**Stato membro:** Belgio

**Aiuto n.:** NN 73/96 (ex N 746/95 e N 453/96)

**Titolo:** Fondo di promozione finanziato con tasse parafiscali

**Obiettivo:** Instaurazione di tasse destinate al finanziamento della promozione generica del pesce

**Base giuridica:** Besluit van de Vlaamse regering van 30 november 1994 tot instelling van de verplichte bijdragen in het promotiefonds «Visserij en aquacultuur», gewijzigd bij de besluiten van 13 december 1995 en 24 juli 1996

**Durata:** Indeterminata

## III

*(Informazioni)***PARLAMENTO EUROPEO  
COMMISSIONE****Organizzazione dei concorsi generali**

(97/C 67/08)

Il Parlamento europeo e la Commissione delle Comunità europee indicano un concorso generale per assistenti sociali EUR/B/122 (B 5/B 4) per cittadini di nazionalità dei Paesi membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 67 A del 4. 3. 1997.

# COMMISSIONE

## Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(97/C 67/09)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)*

24 e 25 febbraio 1997

| Regolamento<br>(CE) n./<br>Decisione | Part-<br>ita                    | Azione n.   | Beneficiario  | Prodotto   | Quantità<br>(t)                          | Stadio<br>conse-<br>gna                         | Aggiudicatario   | Prezzo di<br>aggiudi-<br>cazione<br>(ECU/t)                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|---|--|--|
| 233/97                               | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F<br>G | 84/96<br>85/96<br>86/96<br>87/96<br>88/96<br>1406/95<br>1407-1409/95, 95/96 | UNRWA/Israele<br>UNRWA/Libano<br>UNRWA/Siria<br>UNRWA/Giordania<br>UNRWA/Israele<br>Euronaid/Cuba<br>Euronaid/... | LENP<br>LENP<br>LENP<br>LENP<br>LENP<br>LENP<br>LEPV | 176<br>60<br>52<br>96<br>78<br>105<br>90 | DEB<br>DEST<br>DEB<br>DEST<br>DEB<br>EMB<br>EMB | Hoogwegt Int. — Arnhem (NL)<br>Hoogwegt Int. — Arnhem (NL)<br>DMK — Hamburg (D) | 2 044,35<br>2 059,00<br>2 086,65<br>2 131,40<br>2 034,35<br>1 645,00<br>1 613,45 |
| 234/97                               | A                               | 89 + 90 + 91 + 94/96  | Euronaid/...  | SUB  | 144                                      | EMB   | August Töpfer & Co. — Hamburg (D)  | 331,75   |
| 239/97                               | A                               | 96/96   | Costa d'Avorio  | FMAI   | 2 480                                    | DEST  | Granit — Avon (F)  | 302,00   |
| 240/97                               | A<br>B                          | 92/96<br>93/96  | Bangladesh<br>Bangladesh  | BLT<br>BLT   | 25 000<br>20 000                         | DEN<br>DEN                                      | K.F.K. — Viby (DK)<br>Glencore Grain — Rotterdam (NL)  | 155,85<br>159,43   |
| 141/97                               | A                               | 1166/95   | CICR/Georgia  | HCOLZ  | 200                                      | DEST  | Mutual Aid — Antwerpen (B)   | 895,93   |
| 18. 2. 1997                          | A                               | 1405/95   | Euronaid/Cuba   | BPJ  | 96                                       | EMB   | Europ. du Bœuf — Loudun (F)  | 830,00   |

|       |                              |        |   |        |  |
|-------|------------------------------|--------|---|--------|--|
| BLT:  | Frumento tenero              | GMAI:  | Semola di granturco                     | CB:    | Corned beef  |
| FBLT: | Farina di frumento tenero    | SMAI:  | Semola di granturco                     | COR:   | Uva secca di Corinto                                     |
| CBL:  | Riso lavorato a grani lunghi | LENP:  | Latte intero in polvere                 | BABYF: | Babyfood   |
| CBM:  | Riso lavorato a grani medi   | LDEP:  | Latte parzialmente scremato in polvere  | LHE:   | Latte ad alto valore energetico                          |
| CBR:  | Riso lavorato a grani tondi  | LEP:   | Latte scremato in polvere               | Lsub1: | Latte di sostituzione per lattanti (fino a 6 mesi d'età) |
| BRI:  | Rotture di riso              | LEPv:  | Latte scremato in polvere vitaminizzato | Lsub2: | Latte di sostituzione per lattanti (dopo i 6 mesi d'età) |
| FHAF: | Fiocchi d'avana              | CT:    | Concentrato di pomodoro                 | PAL:   | Paste alimentari   |
| FROF: | Formaggio fuso               | CM:    | Conserve di sgombri                     | FEQ:   | Favette ( <i>Vicia Faba Equina</i> )                     |
| WSB:  | Miscela frumento-soja        | BISC:  | Biscotti ad alto valore proteico        | FABA:  | Fave ( <i>Vicia Faba Major</i> )                         |
| SUB:  | Zucchero                     | BO:    | Butteroil                               | SAR:   | Sardine  |
| ORG:  | Orzo                         | HOLI:  | Olio d'oliva                            | DEB:   | Reso porto di sbarco — franco banchina                   |
| SQR:  | Sorgo                        | HCOLZ: | Olio di colza raffinato                 | DEN:   | Reso porto di sbarco — ex-ship                           |
| DUR:  | Frumento duro                | HPALM: | Olio di palma semiraffinato             | EMB:   | Reso porto d'imbarco                                     |
| GDUR: | Semolino di frumento duro    | HSOJA: | Olio di soia raffinato                  | DEST:  | Franco destino   |
| MAI:  | Granturco                    | HTOUR: | Olio di girasole raffinato              |        |  |
| FMAI: | Farina di granturco          | BPJ:   | Carni bovine in proprio succo           |        |  |
| B:    | Burro                        |        |   |        |  |

## GIUVENTÙ PER L'EUROPA

### AZIONE E.I: INFORMAZIONE DEI GIOVANI INVITO A PRESENTARE PROGETTI

(97/C 67/10)

#### I. Contesto

L'Azione E.I contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma fornendo il proprio sostegno delle attività delle strutture di informazione dei giovani degli Stati membri, realizzate in collaborazione con i loro omologhi dell'Unione europea.

L'Azione E.I offre alle strutture/organizzazioni locali, regionali, nazionali ed europee, compresi i media giovani e soprattutto gli individui e i gruppi con esperienza nel campo dell'informazione dei giovani, la possibilità di scambiare esperienze riguardanti l'offerta di informazione per i giovani, di familiarizzarsi con i metodi e le strutture esistenti in altri Stati membri e sviluppare la cooperazione in questo settore in armonia con gli obiettivi del programma.

A tale fine, la Commissione sosterrà iniziative volte ad aumentare la consapevolezza di coloro che operano nel settore dell'informazione circa le possibilità di cooperazione tra gli Stati membri e a promuovere una maggiore cooperazione per la divulgazione dell'informazione ai giovani.

I progetti per l'Azione E.I possono indirizzarsi verso un gran numero di temi, fra cui, in particolare: il ruolo ed il contributo dei giovani nella società europea ed i mezzi di cui dispongono per concretizzare questo loro contributo; il lavoro giovanile e la prevenzione dell'esclusione sociale, la lotta contro il razzismo e la xenofobia, la protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, la mobilità dei giovani, ecc.

La Commissione fornirà orientamenti in merito alla realizzazione dei progetti al fine di ottimizzarne le possibilità e garantire un efficace uso dei fondi disponibili.

#### II. Chi può partecipare?

Funzionari/experti di strutture governative/organizzazioni non governative competenti per le questioni giovanili a livello nazionale, regionale e locale; responsabili di associazioni giovanili e animatori giovanili impiegati a

tempo pieno, a tempo parziale e come volontari a livello europeo, nazionale o locale; organismi professionali senza fine di lucro o di volontariato che operano nel campo dei media per i giovani.

#### III. Progetti

##### a) Scambio di esperienze e conoscenze

In questo contesto, i candidati ammissibili possono presentare tre principali tipi di progetti: visite, seminari e tirocini pratici. Tuttavia, per favorire le impostazioni innovative, la Commissione può prendere in considerazione anche altri tipi di progetti.

Per creare le basi della cooperazione nel campo della informazione dei giovani, questi progetti dovranno offrire ai partecipanti:

- una migliore comprensione dei metodi e delle strutture dell'informazione dei giovani utilizzati negli altri Stati membri, in particolare al fine di creare reti;
- un quadro generale sulle impostazioni specifiche in merito all'offerta di informazione ai giovani (per esempio l'informazione sviluppata per determinati gruppi destinatari, metodi innovativi per la divulgazione delle informazioni destinate ai giovani);
- la possibilità di elaborare strategie concrete di cooperazione per la produzione e/o la diffusione di materiale informativo per i giovani in rapporto con gli obiettivi del programma;
- la possibilità di verificare la trasferibilità ad altre regioni dell'Unione europea di metodi di lavoro collaudati nel settore dell'informazione dei giovani;
- la possibilità di individuare partner per la creazione di reti multilaterali per l'informazione dei giovani;
- la possibilità di sviluppare la cooperazione nel campo dell'informazione dei giovani tramite iniziative di formazione che non conducano a qualifiche di formazione professionale.

I progetti dovranno essere multilaterali e utilizzati in concomitanza con progetti organizzati nell'ambito dei punti b) e c).

**Durata**

- Visite di studio o di fattibilità da 3 a 10 giorni
- Tirocini pratici da 5 a 25 giorni
- Seminari da 3 a 5 giorni

**b) Produzione e divulgazione dell'informazione destinata ai giovani**

I progetti dovranno mirare a sviluppare e a divulgare materiale informativo innovativo (per esempio materiale scritto, audiocassette, videocassette o materiale prodotto con le nuove tecnologie dell'informazione) aventi rapporto con gli obiettivi del programma, compresi i media per i giovani (stampa, radio, televisione, impiego di nuove tecnologie dell'informazione, ecc.).

Per valutare le potenzialità del progetto è essenziale una chiara descrizione del prodotto di informazione dei giovani proposto e della relativa strategia di diffusione.

Ai progetti dovranno partecipare partner di almeno sei Stati membri.

Possono essere considerati anche dei progetti che comportano azioni puntuali di informazione concernenti i settori e gli obiettivi generali del programma.

**c) Messa in rete**

Le attività sostenute nell'ambito di questa voce dovranno tendere a portare l'informazione per i giovani in zone dell'Unione europea in cui tale informazione non è generalmente disponibile o è difficilmente accessibile.

Ciò riguarderà innanzi tutto le strutture nazionali e regionali, in particolare quelle delle regioni periferiche, le zone urbane o le regioni svantaggiate dal punto di vista dell'offerta dell'informazione ai giovani in merito al programma. Tali strutture possono presentare domanda di sovvenzione per la messa a punto di strumenti destinati alla creazione di collegamenti con strutture di informazione dei giovani ben consolidate, che siano già collegate in rete con altri partner a livello comunitario.

Una sovvenzione può inoltre essere concessa alle reti già operative che intendono sviluppare le proprie attività con le regioni svantaggiate di cui sopra.

In alcuni casi può essere previsto il finanziamento per la creazione di reti di strutture di informazione puramente regionali per quanto riguarda lo sviluppo di attività transnazionali.

**IV. Presentazione e selezione delle domande di sovvenzione****Presentazione delle domande**

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 1º aprile 1997 (fa fede il timbro postale). Le attività proposte dovranno svolgersi nel periodo 1º luglio 1997-30 giugno 1998.

I progetti dovranno essere presentati tramite l'apposito formulario ed indirizzati alle agenzie nazionali che provvederanno all'invio alla Commissione. La sola eccezione sono i progetti presentati da associazioni europee (organizzazioni che sono rappresentate in almeno 6 Stati membri, e la cui sede principale si trova in uno degli Stati membri) che possono inviare le proprie domande direttamente alla Commissione (vedi indirizzo qui di seguito).

**Selezione**

Nella valutazione dei progetti la Commissione riserverà particolare attenzione ai progetti:

- destinati alle zone svantaggiate dell'Unione europea in termini di informazione dei giovani;
- impernati sulle esigenze di informazione dei giovani con particolari svantaggi;
- che adottino un'impostazione innovativa nei confronti dell'informazione dei giovani;
- che sviluppino la cooperazione in materia di informazione dei giovani per prevenire e combattere l'esclusione sociale, il razzismo e la xenofobia;
- che valorizzino il lavoro realizzato dal movimento associativo giovanile.

**V. Sostegno finanziario**

In linea di principio, il contributo finanziario della Comunità ai progetti proposti nell'ambito della presente Azione non potrà superare il 50 % delle spese, limitatamente a un massimale di 30 000 ECU. Eccezioni a questa regola possono essere giustificate solo sulla base dell'impatto potenziale del progetto, in particolare nei confronti dei giovani svantaggiati.

Coerentemente con il principio generale di cofinanziamento, la Commissione favorirà le domande che mettono in evidenza gli sforzi compiuti dagli organizzatori nella ricerca di altre fonti di finanziamento.

La presentazione di domande nell'ambito di diversi programmi comunitari per uno stesso progetto può essere giustificata esclusivamente se il progetto prevede parti distinte, ciascuna delle quali ammissibile ad uno specifico programma. In questo caso resta tuttavia di applicazione il principio generale del cofinanziamento. Per quanto riguarda le domande di sovvenzione nell'ambito di diversi programmi comunitari, l'organismo/gruppo dovrà indicare chiaramente nel formulario i programmi interessati nonché gli importi in questione.

Il bilancio preventivo presentato per il finanziamento comunitario contiene le spese direttamente connesse al progetto; è opportuno sottolineare che in linea di massima né le spese di funzionamento né le spese per attrezzature e materiale delle organizzazioni saranno oggetto del finanziamento comunitario.

Per quanto riguarda le visite di studio o di fattibilità, nonché i tirocini pratici, i progetti riceveranno un finanziamento che non potrà superare gli 850 ECU a persona per i primi tre giorni di programma (compreso il viaggio) e 70 ECU al giorno per i giorni di programma supplementari.

Il finanziamento delle altre categorie di progetti, per i quali la guida non fornisce istruzioni particolari, sarà esaminato caso per caso dalla Commissione e/o dalle agenzie nazionali in base ad elementi di spesa oggettivi (quali tariffe di viaggi, di alloggio, ecc.).

I beneficiari riceveranno un contratto emesso dalla Commissione che dovranno rispedire, debitamente firmato, alla Commissione stessa. Il ricevimento del contratto firmato avvierà il versamento di un acconto dell'80 % della sovvenzione concessa, di cui il beneficiario entrerà in possesso, in generale, entro i sessanta giorni successivi. Il restante 20 % della sovvenzione sarà liberato non appena la Commissione entrerà in possesso della relazione finale del progetto e avrà potuto dare il proprio accordo in merito al contenuto qualitativo e finanziario.

Informazioni supplementari ed i formulari per la presentazione delle domande possono essere ottenuti da uno dei seguenti indirizzi:

Commissione europea  
Direzione generale XXII  
Istruzione, formazione, gioventù  
Unità C.2  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles  
Tel.: (32-2) 295 11 00  
Telefax: (32-2) 299 41 58  
E-mail: YFE@dg22.cec.be  
Internet:  
<http://europa.eu.int/en/comm/dg22/youth/youth.html>

Ufficio di assistenza tecnica Socrates & Gioventù  
Dipartimento Gioventù  
Rue Montoyer 70  
B-1000 Bruxelles  
Tel.: (32-2) 233 01 11  
Telefax: (32-2) 233 01 50

**Agenzie nazionali «Gioventù per l'Europa»****BELGIQUE**

Bureau International Jeunesse  
13-17 Boulevard Adolphe Max  
B-1000 Bruxelles  
tel.: (32 2) 219 09 06  
telefax: (32 2) 218 81 08

**BELGIE**

JINT v.z.w.  
Waterkrachtstraat 36  
B-1210 Brussel  
tel.: (32 2) 230 95 70  
telefax: (32 2) 230 18 75  
e-mail: jint@infoboard.be

**BELGIEN**

Agentur «Jugend für Europa»  
Neustraße 93  
B-4700 Eupen  
tel.: (32 87) 55 48 72  
telefax: (32 87) 74 30 22  
e-mail: rdj@euregio.net

**DANMARK**

ICU  
Vandkunsten 3  
DK-1467 Kobenhavn K  
tel.: (45) 33 14 20 60  
telefax: (45) 33 14 36 40  
e-mail: icu@post4.tele.dk

**DEUTSCHLAND**

Deutsches Büro «Jugend für Europa»  
Hochkreuzallee 20  
D-53175 Bonn  
tel.: (49 228) 95 06 214  
telefax: (49 228) 95 06 222  
e-mail: jfe@ijab.de

**ELLAS**

General Secretariat for Youth  
417 Acharnon Street  
GR-Athens 11 1 43  
tel.: (30 1) 253 13 49  
telefax: (30 1) 253 14 20

**ICELAND**

Ungt fólk í Evrópu  
Hitt Husid  
Axastræti 2  
IS-101 Reykjavik  
tel.: (354 5) 522 220  
telefax: (354 5) 624 341  
e-mail: ufe@centrum.is

**ESPAÑA**

Instituto de la Juventud  
C/José Ortega y Gasset, 71  
E-28006 Madrid  
tel.: (34 1) 347 78 78  
telefax: (34 1) 308 14 70

**FRANCE**

Institut National de la Jeunesse et de  
l'Education populaire  
Parc du Val Flory  
9-11 rue Paul Leplat  
F-78160 Marly-le-Roi  
tel.: (33 1) 39 17 27 70  
telefax: (33 1) 39 17 27 90  
e-mail: jpe@injep.fr

**IRELAND**

LEAR GAS  
1st Floor, Avoca House 1  
89/193 Parnell Street  
IRL-Dublin 1  
tel.: (353 1) 873 14 11  
telefax: (353 1) 873 13 16  
e-mail: jenny.eades@leargas.team400.ie

**ITALIA**

Ministero degli Affari Esteri  
Programma «Gioventù per l'Europa»  
Piazzale della Farnesina 1  
I-00194 Roma  
tel.: (39 6) 3691 4045/47  
telefax: (39 6) 323 35 52  
e-mail: dgrc.uninf@mae.stm.it

**LUXEMBOURG**

Centre d'information et d'Echanges de  
Jeunes  
76 Boulevard de la Pétrusse  
L-2320 Luxembourg  
tel.: (352) 40 55 52  
telefax: (352) 40 55 56

**LIECHTENSTEIN**

Kinder- und Jugenddienst,  
Amt für Soziale Dienste  
Postgebäude  
FL-9494 Schaan  
tel.: (41 75) 236 72 55  
(45 75) 236 72 74

**NEDERLAND**

EXIS/Jeugd voor Europa  
c/o NIZW  
Catharijnesingel 47  
NL-3501 DD Utrecht  
tel.: (31 30) 230 65 50  
telefax: (31 30) 230 65 40  
e-mail: c.vink@nizm.nl

**ÖSTERREICH**

Interkulturelles Zentrum  
Kettenbrückengasse 23  
A-1050 Wien  
tel.: (43 1) 586 75 440  
telefax: (43 1) 586 75 449  
e-mail: iz.vienna@blackbox.ping.a

**PORTUGAL**

Instituto Português da Juventude  
Avenida da Liberdade 194-6°  
P-1250 Lisboa  
tel.: (351 1) 315 19 61  
telefax: (351 1) 315 19 59

**SUOMI — FINLAND**

Centre for International Mobility (CIMO)  
Hakaniemenkatu 2  
SF-00531 Helsinki  
tel.: (358 0) 77 47 70 33  
telefax: (358 0) 77 47 70 64  
e-mail: ulla.naskali@cimo.fi

**SVERIGE**

Ungdomsstyrelsen  
PO Box 17 801  
S-118 94 Stockholm  
tel.: (46 8) 462 53 50  
telefax: (46 8) 644 88 54  
e-mail: info@ungdomsstyrelsen.se

**UNITED KINGDOM**

Youth Exchange Centre  
British Council,  
10 Spring Gardens  
UK-London SW1A 2BN  
tel.: (44 171) 389 40 30  
telefax: (44 171) 389 40 33  
e-mail: rosie.tattersall@britcoun.org

**NORGE**

Atlantis Youth Exchange  
Rolf Hofmos gate 18  
N-0655 Oslo  
tel.: (47 22) 67 00 43  
telefax: (47 22) 68 68 08  
e-mail: eurodesk@sn.no